

STATUTO  
DEL CONGRESSO NAZIONALE DEI PERITI  
INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI E DELL'ORGANISMO UNITARIO DEI  
PERITI INDUSTRIALI

PREAMBOLO

1.- I periti industriali, e con loro i periti industriali laureati (di seguito ambedue indicati come periti industriali), svolgono funzioni di interesse generale nel settore ingegneristico e contribuiscono, in una società evoluta e moderna basata su un efficiente sistema di sicurezza sociale, alla tutela dei cittadini e al conseguimento dei diritti e alla soddisfazione degli interessi collettivi; concorrendo in tal modo, in maniera significativa, all'economia del Paese.

Essi si pongono in primo piano per la reale trasformazione del mondo economico attuale.

2.- Per lo svolgimento di tali importanti compiti i periti industriali, nelle loro attività professionali, devono essere liberi e non condizionabili da alcun potere politico o economico e devono, anzi, potersi proporre come soggetto politico, legittimato, in quanto tale, alla più ampia ed articolata interlocuzione con i poteri e le istituzioni dello Stato e con tutti i protagonisti della vita politica e sociale.

La sincronizzazione delle sinergie, dei valori e delle esperienze delle rappresentanze istituzionali unitarie è una necessità, non solo in termini di manifestazione territoriale delle esigenze legate al ruolo ed al compito sociale del perito industriale, ma rappresenta altresì l'opportunità di esigere un più ampio confronto politico per la soluzione delle problematiche di interesse comune della categoria.

3.- L'attuazione di tale doveroso ruolo presuppone il mantenimento ed il rafforzamento delle istituzioni della categoria quali irrinunciabili garanzie non solo della autonomia del sistema ordinistico, ma anche delle qualità morali e delle capacità professionali della categoria.

4.- Parimenti il patrimonio di valori, di cultura e di proposta politica delle libere associazioni della categoria e dell'Ente di Previdenza, che costituisce riferimento di garanzia sociale fondamentale, è indispensabile presupposto ed ineliminabile contributo per una effettiva soggettività politica che consenta alla categoria di misurarsi con ampio confronto sui problemi e sugli interessi di carattere anche generale e quindi di esprimere il proprio autonomo pensiero propositivo.

5.- Sulla scia di altre significative esperienze, percorse positivamente da altre categorie professionali, considerando che la categoria ha celebrato, con cadenza non necessariamente periodica, diversi Congressi trattando argomenti di grande respiro professionale e sociale di assoluta attualità nelle varie epoche, si ritiene di poter individuare proprio nello strumento del Congresso il luogo e l'occasione per confrontare le opinioni delle varie componenti e per esprimere in maniera unitaria le aspirazioni e le proposte che verranno avanzate. Sicuramente non possono essere trascurate e sottaciute le rivendicazioni già in atto per un riconoscimento normativo delle legittime aspettative ed attribuzioni, irrinunciabili per la Categoria.

Alla stregua di tali considerazioni appare naturale che la sede del Congresso dei Periti Industriali sia individuata come quella ideale per realizzare la confluenza organica ed operativa di tutte le componenti della categoria, che proprio nel Congresso possono trovare ciascuna il proprio spazio e determinare poi in sintesi quell'unità di espressione sulla quale può fondarsi la rappresentanza politica necessaria alla categoria.

6.- Una rappresentanza politica che voglia essere autorevole e influente non può che tendere alla unitarietà, organizzandosi in una struttura tale che, assorbendo in sé le dialettiche interne e maturando nel dibattito più esteso possibile quelle soluzioni o proposte che possono essere presentate come provenienti dall'intera categoria, sia

valida e riconosciuta interlocutrice abituale dei poteri dello Stato e delle forze politiche e sociali.

Tutte le componenti della categoria hanno ragioni valide per individuare nel Congresso, quale assemblea generale dei periti industriali, organizzata e gestita in comune e garantita al massimo livello istituzionale, la struttura idonea a costituire la base della loro rappresentanza politica.

7.- E' dunque interesse ed onere dell'intera categoria stringersi come istituzioni, associazioni, aggregazioni culturali e specialistiche, in un patto di solidarietà politica, giuridica ed organizzativa, allo scopo di dare partecipazione, riconoscimento e sostegno al Congresso e alla struttura operativa di rappresentanza politica che ne è diretta emanazione: l'Organismo Unitario dei Periti Industriali (OUI) alla cui autorevolezza e capacità d'intervento è necessario dedicare, da parte di tutti, il più ampio e leale supporto.

8.- Il solenne patto di solidarietà va a manifestarsi innanzitutto con l'approvazione e con rigorosa e fedele applicazione del seguente:

## **STATUTO**

### **CAPO 1 IL CONGRESSO**

#### **Art. 1**

1. Il Congresso è l'assemblea generale della Categoria professionale dei periti industriali italiani e rappresenta il momento di confluenza e dibattito di tutte le sue componenti, sia istituzionali che associative.

2. Il Congresso determina gli indirizzi generali della Categoria, formulando anche proposte relative ai diritti fondamentali dei cittadini.

#### **Art. 2**

1. Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali (CNPI), l'Ente di Previdenza dei Periti Industriali (EPPI), l'Organismo Unitario dei Periti Industriali (OUI) di cui al Capo II, e le Associazioni più rappresentative della Categoria, nell'ambito delle rispettive competenze, realizzano gli indirizzi deliberati dal Congresso, operando in piena sintonia e in costante reciproca consultazione.

2. Le azioni dell'Organismo Unitario debbono essere elaborate di concerto con il CNPI, che mantiene tutti i propri poteri di intervento, rappresentanza e riferimento istituzionale.

#### **Art. 3**

1. Il Congresso è composto dai delegati eletti in una qualsiasi Assemblea di Collegio fra i propri iscritti.

2. Ciascun Collegio professionale elegge tanti delegati quanti sono i suoi voti disponibili per l'ultima elezione del CNPI.

3. Ogni Collegio deve eleggere almeno il 50% di delegati tra gli esercenti la libera professione, iscritti all'EPPI da almeno un anno; questa regola non si applica ai Collegi che possono esprimere un solo delegato.

4. Per l'elezione dei delegati sono valide le Assemblee dei Collegi professionali celebrate non oltre dodici mesi prima della convocazione del Congresso.

5. All'elezione dei delegati possono partecipare tutti i periti industriali iscritti al Collegio di appartenenza in regola con le contribuzioni.

#### **Art. 4**

1. I componenti del CNPI, del CdA e del CIG dell'EPPI, delle Associazioni di categoria, i componenti dei Consigli di Collegio non delegati possono partecipare al Congresso, con diritto di parola ma non di voto attivo o passivo.
2. Possono altresì partecipare, con diritto di parola ma non di voto attivo o passivo, i singoli iscritti che presenteranno domanda di partecipazione.

#### **Art. 5**

1. Il Congresso è convocato dal Presidente dell'OUPI, d'intesa con il Presidente del CNPI e dell'EPPI e si svolge secondo le norme regolamentari approvate dall'Assemblea dell'OUPI.
2. E' copresieduto dai Presidenti dell'OUPI del CNPI e dell'EPPI.
3. E' convocato in via ordinaria ogni due anni e il Comitato Organizzatore può variarne la convocazione per motivi di particolare rilevanza.
4. L'Assemblea dell'OUPI a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il CNPI o il CIG dell'EPPI a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti o almeno 40 Collegi professionali, possono chiedere la convocazione di un Congresso straordinario, indicando il tema da trattare. In tal caso, il Presidente dell'OUPI, convoca senza indugio il Comitato Organizzatore del Congresso affinché provveda agli adempimenti di propria competenza.
5. Sono delegati al Congresso straordinario i delegati in carica nel precedente Congresso Ordinario.
6. Il Comitato Organizzatore del Congresso è copresieduto dai Presidenti dell'OUPI del CNPI e dell'EPPI.
7. La sede del Comitato Organizzatore è presso la sede dell'OUPI.
8. Il Comitato Organizzatore è composto da:
  - a. il Presidente e i componenti della Giunta dell'OUPI;
  - b. tre componenti del CNPI e tre dell'EPPI;
  - c. i Presidenti delle Associazioni di categoria più rappresentative o loro delegati.
9. Il Comitato Organizzatore:
  - a. delibera sul luogo ove sarà celebrato il Congresso ordinario o straordinario e viene integrato dal Presidente del Collegio ospitante e, su eventuale proposta di questi, dai Presidenti degli altri Collegi della Regione;
  - b. definisce i temi specifici sui quali il Congresso è chiamato a deliberare.

#### **Art. 6**

1. I lavori congressuali si aprono con le relazioni dei Presidenti del CNPI, dell'EPPI e dell'OUPI, ciascuno per i temi di competenza e sono disciplinati dal Regolamento congressuale.
2. Il Congresso conclude i propri lavori:
  - a. Approvando le mozioni che stabiliscono gli indirizzi e gli obiettivi da perseguire secondo quanto previsto dall'art. 1;
  - b. con la proclamazione dei componenti l'Assemblea dell'Organismo unitario eletti secondo i principi degli articoli successivi;
  - c. con le determinazioni in ordine alle risorse finanziarie.

### CAPO II L'ORGANISMO UNITARIO

#### **Art. 7**

1. Il Congresso conferisce all'Organismo Unitario dei Periti Industriali, unitamente e congiuntamente al CNPI e all'EPPI, in relazione alle specifiche competenze, la rappresentanza politica ed il compito di attuare i deliberati congressuali, assumendo

iniziative unitarie al fine di perseguire gli scopi omogenei e funzionali propri della categoria.

2. L'OUPI è composto da:

- a. l'Assemblea;
- b. il Presidente e la Giunta.

#### **Art. 8**

1. L'Assemblea dell'OUPI è composta da 18 componenti eletti dai Delegati al Congresso fra i suoi componenti.

2. La votazione avviene su liste sostenute da almeno 20 delegati ad esclusione dei delegati candidati nelle liste presentate. Ogni delegato può sostenere una sola lista.

3. Ogni lista comprende non più di 14 candidati, di cui almeno 1 appartenente ad ogni collegio elettorale EPPI.

4. Il numero di preferenze massimo che ogni delegato può esprimere è 14, anche su liste concorrenti.

5. Sono eletti i 18 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità è eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo. In caso di parità anche di anzianità di iscrizione all'Albo è eletto il candidato più anziano di età.

6. In ogni caso deve essere garantita l'elezione di almeno 1 componente per ogni Collegio elettorale EPPI.

#### **Art. 9**

1. La carica di componente dell'assemblea dell'OUPI è incompatibile con quella di componente del CNPI, nonché di componente del CdA dell'EPPI.

2. L'incompatibilità non rimossa entro 15 giorni dall'elezione e l'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive all'Assemblea dell'OUPI fanno decadere di diritto il componente dalla carica nell'OUPI.

3. Nel caso di decadenza o dimissioni di un componente dell'OUPI, gli subentra il primo dei non eletti nell'ultima elezione fatta salva la garanzia di cui al comma 6 dell'art. 8.

4. I componenti dell'assemblea dell'OUPI restano in carica per quattro anni e possono essere rieletti per non più di due volte consecutive.

#### **Art. 10**

1. L'assemblea dell'OUPI è convocata per la prima seduta di insediamento dal Presidente in carica o dal componente più anziano di età.

2. Tale prima seduta deve tenersi senza indugio dopo la chiusura dei lavori congressuali.

3. Nella prima seduta, presieduta dal componente più anziano di età, vengono eletti, tra i componenti dell'Assemblea, con voto a scrutinio segreto e con la maggioranza assoluta dei presenti:

- a. il Presidente dell'OUPI;
- b. due componenti della Giunta.

4. L'Assemblea è valida in presenza di almeno la metà dei suoi componenti più uno.

5. In caso di parità di voti tra uno o più candidati, l'Assemblea procede al ballottaggio.

6. L'Assemblea dell'OUPI disciplina il funzionamento e l'attività proprie e quelle della Giunta sulla base di un Regolamento interno che dovrà essere approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

7. Il Presidente presiede le sedute e cura il rispetto del regolamento.

8. L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'OUPI secondo quanto previsto dal Regolamento.

9. In caso di inerzia del Presidente dell'OUPI, l'Assemblea può essere convocata dal componente della giunta con maggiore anzianità di iscrizione all'albo sulla base di una richiesta sottoscritta da almeno la maggioranza dei suoi componenti.

10. L'assemblea dell'OUPI delibera l'utilizzo delle risorse finanziarie determinate dal Congresso, necessarie per il proprio funzionamento e per lo svolgimento dei compiti e delle attività di cui allo Statuto e al Regolamento interno.

11. L'Assemblea approva entro il mese di febbraio di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente e il bilancio preventivo dell'esercizio in corso.
12. I bilanci dovranno essere inviati ai delegati, al CNPI, all'EPPI, a tutti i Collegi professionali, ai Sindacati e alle Associazioni di categoria.
13. L'OUPI ha sede in Roma.

### **Art. 11**

1. La Giunta è costituita da:
  - a. dal Presidente dell'OUPI che ne ha la rappresentanza;
  - b. dal Segretario;
  - c. dal Tesoriere;
  - d. dai componenti di diritto di cui al successivo comma 4.
2. Il Segretario e il Tesoriere sono eletti dalla Giunta senza considerare i componenti di diritto.
3. La carica di componente della Giunta è incompatibile con quella di Presidente dei Consigli dei Collegi professionali.
4. Sono componenti di diritto della Giunta, senza diritto di voto:
  - a. Il Presidente del CNPI o suo delegato;
  - b. Il Presidente dell'EPPI o suo delegato;
  - c. I Presidenti delle Associazioni e dei Sindacati di categoria più rappresentativi.
5. La giunta ha il compito di dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea dell'OUPI; elabora proposte da sottoporre all'esame dell'Assemblea; mantiene assidui contatti con tutte le componenti istituzionali ed associative della Categoria al fine di coordinare ogni iniziativa; compie tutte le attività utili per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dall'Assemblea dell'OUPI ogni qualvolta vi fossero ragioni di urgenza ostative alla tempestiva convocazione dell'Assemblea.
6. Tali attività vanno in ogni caso sottoposte alla ratifica dell'Assemblea nella prima seduta successiva.

### **ART. 12**

#### **NORMA TRANSITORIA**

1. I Delegati al primo Congresso, fase costitutiva, saranno indicati elettivamente dai Consigli dei Collegi professionali entro il termine fissato dal Comitato Promotore individuato dalla 48° Assemblea dei Presidenti.
2. Il Comitato Promotore decade in concomitanza con l'elezione dell'Assemblea dell'Organismo unitario.
3. Per l'organizzazione di questa prima assise si adopereranno il CNPI e l'EPPI ai quali andrà pure il compito di ospitalità in Roma del Comitato Promotore e dell'OUPI finché quest'ultimo non potrà disporre di una sede propria.
4. Al primo Congresso, convocato dal CNPI d'intesa con l'EPPI, parteciperanno tutti i Delegati, nonché tutti i Presidenti di Collegio e gli invitati individuati dal Comitato promotore di cui al comma 1.
5. Avranno diritto di voto i soli Delegati eletti dai Collegi nel numero indicato nel comma 2 dell'art. 3.
6. La Giunta dovrà proporre all'approvazione dell'Assemblea i regolamenti di funzionamento dell'Organismo Unitario.
7. Norme di carattere generale individuate dal Comitato Promotore regolamenteranno lo svolgimento del primo Congresso.

### **ART.13**

Il presente Statuto può essere modificato solo dal Congresso con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.